

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)492

Vol. 1978/0182

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 492 def.

Bruxelles, 13 novembre 1978

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E RISPETTO DI TALUNE NORME INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO

Comunicazione della Commissione al Consiglio

Nel suo memorandum (del 16.2.1978 - COM(78) 47 def.) sul rinnovo della Convenzione di Lomé, al capitolo II.C.3 "Aspetti relativi alle condizioni di lavoro", la Commissione ha indicato per quali motivi e in quali condizioni prevede di "subordinare la concessione di vantaggi da parte della Comunità (in particolare sul piano commerciale) all'osservanza di determinate norme internazionali fondamentali in materia di condizioni di lavoro", per l'insieme dei pvs, paesi ACP compresi.

Gli orientamenti proposti nella presente comunicazione rispondono a questa preoccupazione, e il loro dispositivo di applicazione proposto si inserisce, per quanto possibile, nel quadro delle procedure esistenti o fin d'ora previste specie a titolo del rinnovo della Convenzione di Lomé.

I. OBIETTIVI

La politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità si deve prefiggere il progresso economico e sociale nei PVS. E' opportuno che la Comunità vigili affinché questi due obiettivi siano perseguiti simultaneamente nell'attuazione e nell'applicazione della sua politica di cooperazione allo sviluppo, tanto più che il progresso economico delle popolazioni interessate è connesso con le condizioni sociali.

Nelle difficili circostanze economiche e sociali in cui versano i paesi della Comunità, è più importante che mai, ed al tempo stesso più difficile, convincere le nostre opinioni pubbliche della fondatezza di una politica di cooperazione. Nel campo della cooperazione commerciale, in particolare, conviene resistere alle pressioni protezionistiche che minacciano di ostacolare l'industrializzazione dei PVS.

Il vincolo fra la concessione di vantaggi da parte della Comunità e l'osservanza delle norme minime di lavoro risponde a queste preoccupazioni:

- tende a garantire pari possibilità di accesso al mercato comunitario ai PVS, senza penalizzare coloro che applicano le convenzioni internazionali del lavoro;
- tende ad incoraggiare la promozione delle finalità sociali dello sviluppo;

II. SCELTA DELLE NORME

La Commissione s'è dedicata, in primo luogo, a scegliere, nel vasto complesso di norme contemplate nelle 151 convenzioni dell'Oil, le norme di lavoro minima considerate fondamentali e riunirle in un testo che possa servire di base all'azione comunitaria. Il testo di base che figura nell'allegato I, costituisce un complesso preciso nelle sue definizioni, che risulta direttamente dagli strumenti della Oil, ma che ne riporta solo l'essenziale, tenuto conto dello stato della legislazione e della situazione di fatto in numerosissimi pvs. Esso prende in considerazione quattro norme di lavoro considerate fondamentali, precedute da un'affermazione di principi generali (cfr. allegato II per i riferimenti giuridici alle relative convenzioni).

Si è tenuto conto delle clausole di elasticità previste dalle convenzioni per i pvs.

L'articolo 1 (Principi generali) è una dichiarazione generale di intenzioni volta alla realizzazione dell'intero testo.

L'articolo 2 (non discriminazione in materia di occupazione e di professione) si applica ai cittadini di ogni Stato e tende a prevenire qualsiasi discriminazione legale o di fatto tra le varie categorie della popolazione nazionale in funzione dei criteri elencati (1).

L'articolo 3 (durata del lavoro nell'industria) contempla una norma fondamentale, ma corredata di una clausola di duttilità che stabilisce una limitazione della durata del lavoro settimanale. Esso corrisponde alla situazione legale o di fatto vigente nella maggior parte dei paesi, anche quando questi ultimi non hanno ratificato, per vari motivi, la relativa convenzione dell'OIL del 1919.

.../...

(1) Le parole "ascendenza nazionale" impiegate nell'articolo 2 dell'allegato I riguardano i cittadini che hanno acquisito questa qualità per naturalizzazione.

L'articolo 4 (occupazione di bambini o di adolescenti) riprende le disposizioni della convenzione di riferimento, stabilite appositamente per i FVS (1). Esso corrisponde inoltre alla legislazione adottata da numerosissimi FVS a norma della convenzione n. 5 sull'età minima nell'industria.

L'articolo 4b si prefigge di tutelare la salute e la sicurezza dei bambini e degli adolescenti, rifacendosi alle norme stabilite da tre convenzioni successive dell'Oil.

E' stato possibile accettare come base le convenzioni stesse dell'OIL relative a tali norme. Tuttavia, dato che il numero di ratifiche di tali convenzioni da parte degli Stati membri dell'OIL varia considerabilmente secondo il loro contenuto e la loro data, è risultato difficilissimo elaborare un sistema uniforme e soddisfacente di controllo dell'applicazione effettiva di tali norme e del contesto generale delle relative convenzioni.

La formula accolta permette di stabilire un testo di base comunitario che si riferisce direttamente alle convenzioni internazionali dell'OIL che disciplinano talune condizioni minime di lavoro (2).

La scelta delle norme adottate nel testo di base può considerarsi un minimo. Taluni ambienti economici e sociali della Comunità desidereranno che la Comunità si spinga oltre in questa via, prendendo in considerazione altre norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e in particolare quelle relative al sistema di fissazione di un salario minimo, alla libertà sindacale e al diritto di negoziazione, ai problemi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, ecc.

La Commissione ritiene possibile prevedere in un secondo tempo questa possibilità alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente dispositivo e tenendo conto delle evoluzioni che l'iniziativa comunitaria è in grado di stimolare.

.../...

(1) Il campo di applicazione della convenzione di riferimento non copre le imprese artigianali; ne sono esplicitamente escluse le imprese agricole, familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non occupano regolarmente lavoratori salariati.

(2) Cfr. allegato II.

Si può infatti pensare che, dando priorità all'osservanza di norme direttamente connesse con la persona (età, non discriminazione, durata del lavoro), l'azione comunitaria avrà una significativa portata politica tale da accelerare l'evoluzione in corso. Il riferimento alle convenzioni dell'OIL e il ricorso alla cooperazione dell'UIL contribuiranno anch'essi a far progredire in questo senso. E' vero che non tutte le convenzioni alle quali si riferiscono le norme prescelte sono state ratificate da tutti gli Stati membri dell'OIL, ma la ratifica o la non ratifica delle convenzioni non ha un'importanza determinante: dopo l'adozione da parte delle conferenze annuali dell'OIL, esse devono servire come fonte di ispirazione per lo sviluppo economico e sociale in tutti i paesi e costituiscono la base dell'azione normativa e dell'assistenza tecnica dell'OIL, che hanno dato notevoli risultati sia nei PI sia nei PVS, anche i più poveri (1).

D'altro canto il direttore generale e il dipartimento delle norme internazionali del lavoro dell'UIL hanno preso nota con interesse dell'intenzione espressa dalla Commissione in questo campo e hanno fornito tutte le informazioni necessarie sulle norme internazionali del lavoro e sulle relative procedure.

III. RUOLO DELL'UIL

L'attuazione del dispositivo d'applicazione dei principi prescelti nella presente comunicazione comporta la cooperazione dell'UIL. Dato che il testo proposto deriva direttamente dal corpus delle convenzioni dell'OIL e dagli altri strumenti internazionali dei quali questa organizzazione controlla l'applicazione, la Comunità si propone di chiedere alla suddetta organizzazione di ricorrere (2) alle procedure ed ai meccanismi di controllo dell'applicazione delle convenzioni utilizzate dall'OIL, indipendentemente dalla ratifica o dalla non ratifica delle convenzioni dell'OIL, nella loro integrità, da parte di taluni paesi (cfr. allegato III, pag. 1, ultimo paragrafo).

.../...

(1) Cfr. "Le norme internazionali del lavoro", OIL, 1978

(2) Fatto salvo l'accordo preventivo del consiglio di amministrazione dell'UIL. In questo campo esistono due precedenti: l'accordo espresso dal consiglio di amministrazione dell'UIL per il controllo dell'applicazione del "Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali" su richiesta dell'ONU (ECOS/OC) e del "Codice europeo di sicurezza sociale" su richiesta del Consiglio d'Europa.

Benché non si traduca in vere sanzioni, il controllo esercitato dall'UIL sull'applicazione delle convenzioni internazionali rappresenta comunque una pressione morale considerevole sugli Stati interessati. A questo proposito si può rilevare che ogni anno vi sono da 75 a 100 casi per i quali gli organi di controllo dell'UIL possono esprimere il loro soddisfacimento per le misure prese dai governi al fine d'introdurre nella legislazione o nella prassi del loro paese le modifiche richieste dai commenti formulati in precedenza da questi organi di controllo sul grado di conformità della legislazione o della prassi nazionale con le disposizioni di una convenzione ratificata.

D'altro canto, una risoluzione adottata dalla conferenza dell'OIL del 1977 "chiede insistentemente agli Stati membri di tener presente l'opportunità di modificare, per quanto possibile, la politica di aiuto agli Stati per i quali viene stabilito, previo esame da parte degli organi competenti dell'OIL, che violano regolarmente i diritti fondamentali dell'uomo, i diritti sociali e sindacali". Le ripercussioni concrete del controllo dell'applicazione delle norme prescelte dalla Comunità non costituirebbero quindi un elemento nuovo per il consiglio di amministrazione dell'UIL (1).

IV. PORTATA DEL DISPOSITIVO

La politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo non si prefigge solo lo sviluppo economico dei paesi beneficiari dell'aiuto, ma anche il progresso sociale degli stessi. Ad esempio, la Convenzione di Lomé nel suo preambolo, collega esplicitamente i due termini (2).

E' dunque legittimo che la Comunità voglia subordinare l'aiuto che essa accorda, tanto sul piano commerciale quanto su quello finanziario e tecnico, ad alcuni impegni intesi a favorire la promozione delle finalità sociali dello sviluppo.

.../...

- (1) La definizione di norme eque di lavoro nel contesto del commercio internazionale costituiva già da alcuni anni oggetto delle preoccupazioni di questo organismo: l'UIL ha dedicato a questo problema uno studio approfondito fra il 1971 e il 1973, in seguito ad un intervento del presidente Senghor, e il direttore generale ne ha già trattato nella sua relazione alla 58a sessione della conferenza dell'OIL (1973).
- (2) "Risolti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP".

- Sul piano della cooperazione finanziaria e tecnica, tale principio verrà applicato realizzando i progetti ed i programmi finanziati dalle istituzioni comunitarie.
- Sul piano della cooperazione commerciale, l'applicazione di questo principio avrà come effetto d'instaurare un legame, da un lato, fra le preferenze commerciali che la Comunità concede in modo autonomo a taluni PVS, ed i regimi di scambio preferenziali inclusi negli accordi di associazione e, dall'altro l'osservanza da parte dei paesi beneficiari, delle norme minime di lavoro (riportate nel testo di base di cui all'allegato I).

Nell'applicazione del principio, la Comunità dovrà tener conto di una doppia preoccupazione:

- a) quella di mantenere un giusto equilibrio fra l'obiettivo perseguito e le ripercussioni sui paesi interessati. Con il concorso attivo dell'UIL, sarà quindi necessario tener conto delle circostanze proprie ai paesi meno sviluppati che possono talvolta comportare ritardi nell'applicazione effettiva delle convenzioni da essi ratificate (1);
- b) quella di evitare che il dispositivo proposto sia talvolta utilizzato a fini protezionistici. E' uno dei motivi per i quali la Commissione propone di subordinare all'osservanza delle norme minime fissate, i vantaggi preferenziali da essa accordati nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo senza però vincolare a tale osservanza l'accesso al mercato comunitario per i prodotti corrispondenti. Deve essere assolutamente chiaro che la Comunità, seguendo la proposta della Commissione, si prefigge di aiutare i paesi che beneficiano della sua cooperazione a fondare la loro crescita economica su condizioni compatibili con il progresso sociale.

In realtà, lungi dall'inserirsi in una corrente protezionistica, la proposta della Commissione è tale da rafforzare l'adesione delle forze economiche e sociali della Comunità ad una politica aperta di cooperazione allo sviluppo, riservando le preferenze ai numerosi paesi che cercano di

.../...

(1) Al riguardo, si noterà che, fra i paesi inclusi nel 1977 dalla Commissione della conferenza dell'OIL nel suo "elenco speciale" per gravi infrazioni ai loro obblighi, i seguenti paesi poveri non vi figurano più per il 1978: Alto Volta, Mauritania, Impero centrafricano, in quanto questi paesi si erano nel frattempo adeguati alle norme, il che dimostra il carattere utile ed efficace delle stesse.

fondare la loro crescita economica su condizioni compatibili con il progresso sociale e non privilegiando quei casi ove è invocato il sottosviluppo per giustificare condizioni di lavoro infra-umane.

Detto principio dovrà essere attuato dalla Comunità nei confronti di tutti i paesi che beneficiano dei suoi aiuti:

- su base contrattuale nel quadro degli accordi di cooperazione a carattere preferenziale;
- su iniziativa della Comunità, nell'applicazione dello schema comunitario delle preferenze generalizzate. Cio' potrà esser fatto all'atto della sua revisione, prevista per il 1980, previa informazione negli organismi internazionali adeguati (Cnuced, Gatt, Ocse), sulla scelta delle norme considerate come fondamentali dalla Comunità e sul dispositivo di applicazione.

Comunque, queste disposizioni potranno essere attuate dalla Comunità nel quadro degli accordi preferenziali, come del resto la Commissione ha dichiarato nella sua prima comunicazione relativa al rinnovo della Convenzione di Lomé, solo quando essa avrà preso le decisioni di principio concernenti l'insieme dei paesi interessati.

V. PROCEDURE E DISPOSITIVO DI APPLICAZIONE

a) Nel settore commerciale

I principi e la portata del dispositivo di applicazione delle norme minime presi in considerazione nel testo di base, saranno analoghi per tutti i pvs, ma le procedure saranno diverse secondo il contesto nel quale la Comunità sarà chiamata ad intervenire: unilaterale (SPG) o contrattuale (Convenzione di Lomé o accordi mediterranei).

- La Commissione, agendo per iniziativa o su domanda di uno Stato membro, quando viene informata della violazione delle norme stabilito, e fatta salva l'utilizzazione dei propri mezzi d'informazione in loco, chiederà all'UIL di verificare tali informazioni (cfr. allegato IV sulle procedure e sulla prassi dell'Oil).

- . Eventualmente, la Commissione, con l'accordo del Consiglio, avvierà, con il o i paesi interessati, una consultazione per trovare una soluzione accettabile per le parti.
- . In mancanza di tale soluzione, il persistere della non osservanza delle norme minime e il pregiudizio che ne può risultare per gli Stati membri della Comunità indurranno la Commissione a prendere i provvedimenti necessari.

Per quanto riguarda i paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione a carattere preferenziale, tali provvedimenti saranno presi in applicazione delle clausole di salvaguardia contenute in detti accordi, clausole che saranno eventualmente modificate a tale scopo. Qualora il provvedimento o il pregiudizio risulti essenzialmente dalla mancata osservanza delle norme minime considerate, è inteso che, sul piano comunitario, detti provvedimenti non potranno andare oltre al ritiro temporaneo dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente previsti a titolo della cooperazione commerciale dagli accordi di associazione. Eventualmente, potrebbe trattarsi di un ritiro limitato ai prodotti di uno o più settori di produzione, se la violazione delle norme minime fosse constatata solo per taluni prodotti o settori.

Ovviamente, la Comunità chiarirà anzitutto con precisione ai paesi interessati la scelta delle norme che ritiene fondamentali e la cui violazione, a causa del pregiudizio subito, potrebbe determinare il ricorso alla clausola di salvaguardia.

Nel quadro del SPG, la Comunità prenderà gli stessi provvedimenti agendo in modo autonomo.

.../...

b) Nel settore dell'assistenza tecnica e finanziaria

Le istituzioni comunitarie (Commissione e BEI) vigileranno affinché, nell'esecuzione dei progetti e programmi, venga debitamente tenuto conto degli aspetti sociali (1), specie dell'osservanza delle norme minime di lavoro.

VI. PROCEDURA DI COOPERAZIONE TRA LA CEE E L'OIL

Spetterebbe alla Comunità, dopo aver determinato il testo di base comprendente le norme minime che ritiene fondamentali, cercare con l'aiuto dell'UIL i mezzi per verificare l'applicazione effettiva delle norme minime definite nel testo di base. Occorre tuttavia precisare che, se spetta all'UIL di giudicare dell'applicazione delle norme prescelte nel testo di base, compete alla Comunità, su proposta della Commissione, la responsabilità dell'applicazione del dispositivo. La Commissione dovrà valutare l'importanza dei reclami che le perverranno e delle infrazioni che le saranno notificate, prima di richiedere all'UIL una verifica. Anche se l'UIL confermasse la mancata osservanza delle norme minime di lavoro, la Comunità rimarrà arbitra di giudicare dell'opportunità dell'effettiva applicazione del dispositivo.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare tali orientamenti. Essa presenterà quanto prima le sue proposte per la loro attuazione tecnica, tanto nel quadro del rinnovo della Convenzione di Lomé quanto per gli altri campi di applicazione della politica di cooperazione comunitaria allo sviluppo.

.../...

(1) Art. 53, par. 1 della Convenzione di Lomé:

"...

1. La Comunità istruisce i progetti o programmi di azioni in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari. Gli aspetti tecnici, sociali, economici, commerciali, finanziari, di organizzazione e di gestione di tali progetti o programmi, vengono sistematicamente passati in rassegna".

NORME MINIME DI LAVORO

1. PRINCIPI GENERALI

Gli Stati agiranno, con mezzi propri e mediante l'assistenza e la cooperazione internazionali soprattutto nei settori economico e tecnico, al massimo delle loro risorse disponibili, per garantire l'attuazione dei principi definiti nel presente testo con tutti gli strumenti adeguati, compresa in particolare l'adozione di provvedimenti legislativi.

2. NON-DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PROFESSIONE

Gli Stati seguiranno politiche destinate a promuovere la parità di possibilità e di trattamento in materia di occupazione e di professione per eliminare qualsiasi discriminazione basata su razza, colore, sesso, religione, nazionalità od origine sociale.

3. DURATA DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA

Gli Stati prenderanno provvedimenti affinché i lavoratori possano beneficiare di una limitazione della durata del lavoro, che non dovrebbe superare quarantottore settimanali, ad eccezione dei casi in cui si rendono necessarie deroghe da determinare limitativamente.

4. OCCUPAZIONE DI BAMBINI E DI ADOLESCENTI

- a) Gli Stati prenderanno provvedimenti per garantire l'effettiva abolizione del lavoro dei bambini, fissando a 14 anni almeno l'età minima di ammissione per l'occupazione o il lavoro.

Non sono interessate da queste misure le imprese artigianali, né le imprese agricole familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non occupano regolarmente lavoratori salariati.

- b) Oltre all'età minima di ammissione per l'occupazione in genere, sarà fissata, con adeguate disposizioni legislative, l'età al di sotto della quale i bambini e gli adolescenti non dovranno né essere occupati o svolgere lavori pericolosi e insalubri, né svolgere lavori notturni di alcun genere.

ALLEGATO II

NORME DI LAVORO MINIME : RIFERIMENTI GIURIDICI

Tutti gli articoli che costituiscono il testo di base si rifanno giuridicamente sia nelle convenzioni dell'OIL entrate in vigore, vale a dire dopo che è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche da parte degli Stati membri, sia nel "Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali" (1976) (l'UIL è stato incaricato dall'ECOSOC di contribuire al controllo dell'applicazione del Patto), sia infine nella "Dichiarazione di principi tripartita dell'Oil sulle imprese multinazionali e sulla politica sociale" (1977), adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'UIL.

Più precisamente, gli articoli che costituiscono il testo di base (Allegato I : Norme di lavoro minime) si riferiscono rispettivamente :

- articolo 1 : al Patto, articolo 2, 1)
- articolo 2 : alla Convenzione n. III, articolo 1, a) e
alla Dichiarazione sulle i.m.n., paragrafo 21
- articolo 3 : alla Convenzione n. I e
al Patto, articolo 7 d)
- articolo 4 : alla Convenzione n. 5 e
alla Convenzione n. 138, articolo 2, paragrafo 4 (*)
- articolo 4 b : alla Convenzione n. 79
alla Convenzione n. 90, articolo 3, 1) e
alla Convenzione n. 138, articolo 3, 1).

.../...

(*) L'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione n. 138 contiene le disposizioni speciali della Convenzione per i PVS.

ALLEGATO III

PROCEDURE E PRASSI DELL'OIL PER QUANTO RIGUARDA CONTROLLO, APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI E RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO

Dato che si tratta di stabilire un nesso fra l'aiuto e la cooperazione allo sviluppo offerta dalla Comunità e l'osservanza di talune norme minime di lavoro contenute in convenzioni dell'Oil, e poiché si prevede di aver ricorso alla cooperazione dell'Oil per controllare l'applicazione effettiva di tali norme, è opportuno conoscere le procedure e la prassi dell'Oil stessa in questo campo in cui l'Oil dispone di un apparato rilevante e possiede una lunga e ricca esperienza.

a) Disposizioni costituzionali

- Gli articoli 19, 22, 23, 24, 26 e 35 della Costituzione dell'Oil precisano il modo in cui una convenzione internazionale del lavoro adottata dalla Conferenza deve essere soggetta alla ratifica dei Parlamenti nazionali, e quali sono gli obblighi degli Stati membri al riguardo, in particolare:

- ciascuno degli Stati membri s'impegna a fornire all'UIL una relazione annuale sui provvedimenti presi per attuare le convenzioni alle quali aderisce.

Tali relazioni saranno redatte nella forma indicata dal consiglio di amministrazione e dovranno contenere le precisazioni chieste da quest'ultimo.

- Anche se la convenzione non è ratificata dall'autorità nazionale competente, lo Stato membro dovrà tuttavia riferire in periodi adeguati, secondo quanto decide il consiglio d'amministrazione dell'UIL sullo stato della sua legislazione e sulla prassi riguardante la questione oggetto della convenzione, precisando in che misura è stato dato o sarà dato seguito alle disposizioni della convenzione, esponendo le difficoltà che impediscono o ritardano l'applicazione della convenzione.

- Uno Stato membro o un'organizzazione rappresentativa di datori di lavoro o di lavoratori può presentare querela o reclamo contro un altro Stato membro che, a loro parere, non assicurasse in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione ratificata da quest'ultimo. (Trattandosi di denunce formali, lo Stato querelante deve altresì aver ratificato detta convenzione).

b) Mezzi di cui dispone l'Oil

- Una "commissione di esperti" per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, composta di esperti indipendenti, dispone di un intero arsenale di mezzi che le permettono di ottenere informazioni precise sullo stato della legislazione e soprattutto sulla prassi seguita nei vari Stati membri che hanno o no ratificato le convenzioni.
- Detta commissione di esperti riceve le relazioni annuali elaborate dagli Stati, completate da :
 - relazioni dei servizi d'ispezione del lavoro, con il numero delle visite d'ispezione, le infrazioni commesse rispetto alla legislazione nazionale e le sanzioni imposte;
 - gli annuari statistici pubblicati nei paesi;
 - le osservazioni delle organizzazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori;
 - le raccolte di decisioni giudiziarie o amministrative;
 - le relazioni sui contatti diretti;
 - le relazioni delle missioni effettuate nel settore della cooperazione tecnica;
 - qualsiasi altra pubblicazione ufficiale;
 - per ora, secondo la convenzione e l'entità della questione, gli Stati interessati devono fornire relazioni particolareggiate ogni 2 o 4 anni sulla base di taluni criteri.

.../...

- La relazione elaborata dalla suddetta commissione di esperti è presentata alla Conferenza tripartita annuale in cui una commissione di lavoro ugualmente tripartita interpellava i rappresentanti degli Stati membri, ministri del lavoro o loro delegati, sulle situazioni rivelate dalla relazione e sulle loro intenzioni al riguardo.
- In caso di infrazioni gravi e ripetute di uno Stato ai suoi obblighi per quanto riguarda una o più convenzioni, la commissione della Conferenza può iscrivere detti Stati in un "elenco speciale" nominativo, cosa che gli Stati in realtà temono, nonostante la sua portata puramente morale, e che cercano in tutti i modi di evitare.

A titolo di esempio, la commissione della Conferenza del 1978 ha iscritto nell'"elenco speciale" i seguenti paesi :

Afghanistan, Benin, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Guatemala, Guinea, Giordania, Laos, Malawi, Malta, Nepal, Tanzania, Ciad.

- Oltre ai mezzi già citati, l'OIL può ricorrere a mezzi complementari d'indagine per verificare situazioni particolari :
 - indagini presso governi, organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori su un problema specifico;
 - una commissione d'inchiesta sul posto (ad esempio in Portogallo, Angola e Mozambico, nel 1961 e in Cile nel 1974);
 - l'esame delle denunce per violazione dei diritti sindacali da parte del "Comitato tripartito della libertà sindacale" e della commissione d'investigazione e di conciliazione, denunce che possono essere esaminate, che il governo abbia o no ratificato le relative convenzioni (Giappone, Grecia, Lesotho, Cile);
 - la costituzione di "gruppi di studio", incaricati di studiare minuziosamente situazioni particolari;
 - la procedura di "contatti diretti" seguita per l'esame in comune (UIL-governo) degli ostacoli alla ratifica o all'applicazione di qualsiasi convenzione (Portogallo, Singapore, Malaysia, i paesi del Patto andino, Giordania, Uruguay, Bolivia, Repubblica dominicana, Liberia).

Conclusione

Come si puo' constatare, l'Oil ha definito una procedura ed una prassi che le consentono di sapere in modo permanente in che misura le convenzioni internazionali del lavoro adottate dalla Conferenza sono state ratificate dai Parlamenti nazionali e in che misura sono effettivamente applicate.

* * * * *